

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTINERIA E
VIGILANZA PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI CATANIA E DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI
N. GARA 5892677 – CIG 6082482EEB
RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE DITTE INTERESSATE ALLA PROCEDURA DI GARA
CHIARIMENTI N. 2**

D. In riferimento ai chiarimenti pubblicati da Codesta Spett.le Amministrazione nei quali viene specificato che “...Come descritto nel disciplinare di gara, la commissione appositamente nominata, dopo l’insediamento preliminarmente definirà i criteri particolari del riparto del punteggio da assegnare con riferimento alla qualità del servizio. Il curriculum aziendale, come peraltro qualsiasi “book aziendale” conterrà i dati generali della ditta, una descrizione generale delle attività, le competenze e le esperienze professionali all’interno della stessa, e quant’altro ritenuto necessario per una corretta presentazione dell’impresa...”, si rappresenta quanto appresso *** La disposizione in argomento, così come delineata dal chiarimento che qui ci occupa, concretizzerebbe una indebita integrazione dei criteri e sub-criteri stabiliti dalla legge di gara, con l’introduzione di nuovi elementi di valutazione (Cons. Stato, sez. III, 01.02.2012, n. 514; id., sez. III, 23.12.2011, n. 6804; id., sez. V, 13.07.2010, n. 4502; id., sez. V, 16.06.2010, n. 3806; id., sez. VI, 17.05.2010, n. 3052; id., sez. VI, 11.03.2010, n. 1443; id., sez. V, 15.02.2010, n. 810). Tale facoltà è esclusa poiché la commissione di gara non può, in alcun modo, integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso, ossia di criteri valutativi. Tale tesi viene avvalorata anche dalla giurisprudenza comunitaria. In tal senso è sufficiente richiamare la sentenza 24.01.2008 (proc. C-532/2006) della Corte di Giustizia CE, nella quale si statuisce la necessità che “...tutti gli elementi presi in considerazione dall’autorità aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte ... infatti i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l’esistenza e la portata di tali elementi ... pertanto un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti ... gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l’intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un’adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici”. Per tutto quanto sopra esposto Voglia Codesta Spett.le Amministrazione, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, rettificare la lex specialis di gara.

R. Con tutta evidenza, quelli indicati nel disciplinare di gara non sono e non potrebbero altrimenti essere considerati ulteriori criteri, pesi o punteggi, da indicarsi per legge nel bando di gara (art. 83, IV comma, c.c.p.). Nel caso che ci occupa, nel disciplinare di gara sono state delineate le caratteristiche tecnico qualitative che saranno oggetto di valutazione, con i corrispondenti sottocriteri applicativi. La commissione giudicatrice, a questa stregua, chiarirà il contenuto semantico dei giudizi sinteticamente espressivi del punteggio attribuito, ciò sempre sulla scorta dei criteri e sub criteri dettagliati nel bando e senza affatto introdurre di nuovi e senza inserire alcuna inammissibile precisazione del sistema di valutazione. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa, il citato art. 83 del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 163/2006) inibisce alla Commissione giudicatrice di suddividere i criteri valutativi previsti dal bando in dettagliati sottocriteri cui attribuire specifici sottopunteggi, procedendo per questa via ad una formale e sostanziale integrazione e/o modificazione del bando stesso. Nella specie, però, la Commissione di gara non potrà introdurre formalmente alcun nuovo sottocriterio di valutazione nè alcuno specifico sottopunteggio da assegnare alle offerte, limitandosi alla possibilità di potere

specificare i fattori che saranno considerati, nell'ambito dei criteri individuati in sede di *lex specialis*, per valutare le offerte stesse.

D. In riferimento alla procedura in oggetto, ed al fine di predisporre la nostra offerta in piena corrispondenza alle aspettative della Vs. Amministrazione, siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti.

1. Stante l'obbligo per l'impresa subentrante in un contratto d'appalto di assumere il personale che l'impresa uscente non riconfermerà nel proprio organico (art. 4 C.C.N.L. Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, 25.05.2001 – Cessazione d'Appalto), siamo con la presente a richiederVi il nominativo dell'impresa che attualmente gestisce il servizio, l'attuale organico dei dipendenti

utilizzati, quale C.C.N.L. venga attualmente applicato nei loro confronti, la relativa qualifica ed il monte-ore settimanale di lavoro.

2. Relativamente agli adempimenti obbligatori per l'impresa subentrante, disciplinati dalla medesima norma, siamo inoltre a richiederVi se rispetto all'appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali.

3. Siamo a richiedere se le attività oggetto della presente procedura di gara siano almeno in parte configurabili quali vigilanza privata normata da R.D. 18.6.1931, nr. 773, Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, artt. 133-141, e s.m.i..

4. In riferimento ai requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, punto V, pag. 5, si chiede conferma che quanto richiesto alla lettera e) 'certificazione antincendio di livello medio' sia non già da riferirsi all'azienda nel suo insieme (che non partecipa naturalmente a corsi di formazione antincendio) bensì ai propri lavoratori; se è corretta tale interpretazione, si chiede quale certificazione deve presentare il concorrente in questa fase, posto egli assumerà se aggiudicatario il personale liberato dall'impresa uscente ex art. 4 CCNL e solo successivamente potrà formarlo. In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

R. 1. Il nominativo della ditta che attualmente svolge il servizio non ha alcun rilievo per la nuova procedura di gara in quanto attiene al contratto in essere al momento attuale. Per quanto riguarda l'elenco richiesto codesta ditta potrà fare riferimento al chiarimento n. 1 già pubblicato.

2. NO

3. NO

4. Il requisito richiesto potrà essere dimostrato mediante la dichiarazione di impegno dell'impresa partecipante alla gara ad utilizzare, per il servizio oggetto dell'appalto, personale dotato delle specializzazioni richieste.

D. Con la presente mail siamo a sottoporvi i seguenti quesiti in merito alla gara in oggetto:

In merito alle Certificazioni richieste, nel Bando di Gara punto V. e) viene richiesta la "Certificazione Tecnica di antiterrorismo", la quale non è espressamente richiesta tra i requisiti del Disciplinare di gara. Detta certificazione è da produrre negli atti di partecipazione alla gara?

Nella "documentazione amministrativa" punto 9.1, al punto 8. viene richiesto l'"Attestato di partecipazione della Società al corso antincendio a livello medio", poiché tale attestato non è rilasciato a livello aziendale, ma è un attestato rilasciato singolarmente ai lavoratori che hanno effettuato tale corso. A tal riguardo vi chiediamo cosa intendete? Se tale certificazione è richiesta a livello individuale, può bastare una campionatura di tali certificati?

Parlando del "fatturato specifico" al punto 9. II. del Disciplinare di Gara, tra i requisiti viene chiesto "che i servizi siano eseguiti presso strutture aventi caratteristiche simili a quelli oggetto di gara", vi chiediamo delucidazioni in merito. Cosa intendete? Se i servizi identici a quelli oggetto di gara "portierato, reception, vigilanza non armata" vengono eseguiti in strutture pubbliche e private che non siano "residenze universitarie", va bene comunque?

R. 1. Con riferimento al punto e) certificazione di tecnica di antiterrorismo, la voce è stata inserita per mero refuso e, pertanto, è da intendersi come non riportata e non richiesta per la partecipazione alla gara a pena di esclusione.

2. Con riferimento all'attestazione antincendio vedasi precedenti chiarimenti.

3. il concetto di servizio analogo e parimenti quello di fornitura analoga, deve essere inteso non come identità ma come similitudine tra le prestazioni tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. Ne discende che, il servizio prestato presso strutture di tipo diverso (universitario, alberghiero, scolastico, sociale, ricettivo, etc.), può ben essere ricondotto al concetto di servizi analoghi la cui prestazione è richiesta dal bando a riprova del possesso dei requisiti tecnici di partecipazione alla procedura di gara.

Catania 27/02/15

F.to il R.U.P.
(Sig. A. Sudano)